

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso *omissis*/2009 proposto da:

BANCA

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO S.R.L.

- *controricorrente* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di VICENZA, n. *omissis*/07 RG depositato il 20/10/2009.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Vicenza, con decreto in data 20 ottobre 2009, ha dichiarato improcedibile l'opposizione della Banca allo stato passivo del Fallimento S.r.l., poiché il ricorso e il decreto erano stati notificati soltanto alla Curatela (costituitasi), ma non anche alla società fallita, nel termine assegnato, ritenuto perentorio, a norma della L. Fall. art. 99 (nel testo risultante dal D. Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, anteriore al Decreto Correttivo 12 settembre 2007, n. 169, trattandosi di fallimento dichiarato il 30 luglio 2007).

La Banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, al quale si è opposto il Fallimento.

Le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 98 e 99 (nella formulazione) per avere ritenuto perentorio il termine per la notifica del ricorso e, di conseguenza, per avere dichiarato improcedibile la propria opposizione allo stato passivo, notificata al curatore del fallimento ma non alla società fallita.

Il motivo è fondato.

Il decreto impugnato non si è attenuto al principio, costantemente enunciato da questa Corte (v., tra le tante, le sentenze n. 11301 e 25819/2010, n. 19018/2014, n. 2666 e 19653/2015), secondo cui, nel giudizio di

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Cassazione, sez. Prima, Pres. Forte – Rel. Lamorgese, 15 gennaio 2016, n. 629

opposizione allo stato passivo del fallimento, a norma della L. Fall., art. 99, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, anteriore al D.Lgs. n. 169 del 2007, il termine per la notifica al fallito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non ha natura perentoria e, conseguentemente, in caso di omissione, una declaratoria di improcedibilità o inammissibilità non trova giustificazione, poichè il giudice è tenuto ad assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio, per la notificazione, in applicazione dell'art. 291 c.p.c..

Il decreto impugnato è cassato con rinvio al Tribunale di Vicenza che dovrà provvedere anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS